

TAR LAZIO

Ad istanza dell'Avv. Edoarda Sanci e giusta ordinanza n. 5482/08 emessa dal T.A.R. del Lazio -Sezione I^- in data 21.05.08 e depositata il 4.06.08, si citano per pubblici proclami ai sensi degli artt. 16 e 14 del R.D. 17.08.1907, n. 642 tutti coloro che abbiano interesse a costituirsi nel ricorso n. 8750/2006 proposto dal Cons. Agostino CHIESA ALCIATOR contro il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica e nei confronti dei funzionari promossi, per l'annullamento del D.P.R. n. 32 dell'11.04.2006 di promozione di vari diplomatici al grado di ministro plenipotenziario con decorrenza 2.01.06 e degli atti connessi.

In relazione ai provvedimenti impugnati il ricorrente, con il ricorso introduttivo e con un atto di motivi aggiunti, ha denunciato:

1°) Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto contenuti nelle sentenze nn. 9133/02-263/06-1501/06, passate in giudicato, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e delle norme in materia di avanzamento al grado di ministro plenipotenziario. Violazione della L. 241/1990, come modificata dalla L. n. 15/05, per motivazione apparente ed insufficiente. Eccesso di potere per sviamento funzionale, manifesta illogicità, falsità dei presupposti e contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Ciò in quanto l'Amministrazione ha inteso escludere il ricorrente dalle promozioni al grado superiore, nonostante l'adozione di ben tre giudicati a lui favorevoli in accoglimento di altrettanti ricorsi proposti contro il Ministero degli Affari Esteri ed attestanti la di lui preminente posizione professionale. L'Amministrazione ha espresso un giudizio arbitrario ed immotivato, fornendo una falsa e

fuorviante rappresentazione del curriculum dell'interessato e del livello di eccellenza del servizio dal medesimo, utilizzando episodi la cui valenza negativa era stata del tutto esclusa dai predetti giudicati e non aggiornando il fascicolo del ricorrente con un riferimento alle pronunce a lui totalmente favorevoli.

II°) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 18/1967 come modificato dal D. Lgs. n. 85/2000, in particolare dei criteri di valutazione di cui all'art. 109. Violazione dell'art. 3 L. 7.08.1990 n. 241 e successive modifiche, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa e dei criteri posti dalla stessa Commissione consultiva. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità e incongruenza nella scelta dei promossi, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Difetto di ogni valutazione comparativa e mancanza di motivazione. Ciò in quanto l'esame della posizione dei funzionari promossi non risulta correttamente effettuato alla luce dei criteri di valutazione indicati dal legislatore, né sulla base di riscontro dei fascicoli personali, con conseguente non trasparente ed illegittima valutazione unitaria dei candidati.

III°) Illegittimità per violazione dell'art. 109 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18. Illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la Commissione consultiva non ha trasmesso al Ministro *“gli elementi significativi e rilevanti della carriera di tutti i funzionari”*, ma solo quelli attinenti ai funzionari prescelti, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della P.A.

IV°) Difetto di istruttoria e violazione della procedura di accertamento degli elementi di valutazione imposta dal D.P.R. 18/1967, così come

modificato dal D. Lgs. 85/2000. Illegittimità delle valutazioni effettuate dalla Commissione consultiva sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento funzionale, manifesta illogicità, falsità ed erronea valutazione dei presupposti. Ciò per insufficiente valutazione del curriculum dei candidati alla promozione, in quanto il tempo impiegato dalla Commissione per effettuare le selezioni è assolutamente insufficiente al corretto ed integrale compimento delle numerose attività inerenti lo svolgimento delle selezioni medesime.

Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto connesso, con esclusione della posizione del Dr. Donatino Marcon.

Roma, 25 giugno 2008

Avv. ~~Edoarda Sanci~~

